



Statuto

Associazione svizzera degli imprenditori | Medicina



Indice

I Denominazione, sede e scopo

- Art. 1 Denominazione e sede
- Art. 2 Scopo

II Membri

- Art. 3 Membri attivi
- Art. 4 Membri passivi
- Art. 5 Perdita dello stato di membro
- Art. 6 Quota sociale

III Organi

- Art. 7 Organi

Assemblea sociale

- Art. 8 Convocazione e organizzazione dell'assemblea sociale
- Art. 9 Funzioni
- Art. 10 Diritto di voto e decisioni

Comitato

- Art. 11 Composizione, elezione e durata del mandato
- Art. 12 Convocazione e decisioni
- Art. 13 Funzioni

Segreteria

- Art. 14 Segreteria

Ufficio di revisione

- Art. 15 Ufficio di revisione

IV Finanziamento

- Art. 16 Finanziamento

V Disposizioni finali

- Art. 17 Disposizioni finali



Statuto

I Denominazione, sede e scopo

Art. 1 Denominazione e sede

Con la denominazione «Associazione svizzera degli imprenditori | Medicina» (di seguito «Associazione») è costituita un'associazione con sede a Svitto ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero. L'Associazione è autorizzata a farsi iscrivere nel registro di commercio.

Art. 2 Scopo

- 1 Scopo dell'Associazione è la tutela e la promozione degli interessi dei medici e paramedici indipendenti e liberi professionisti nonché la fornitura di servizi ai propri membri. L'Associazione è apolitica e aconfessionale.
- 2 Per adempiere a questo scopo il comitato e l'assemblea sociale possono emettere decisioni vincolanti, produrre regolamenti e concludere accordi.
- 3 L'Associazione è un'organizzazione di autoaiuto senza scopo di lucro. Essa amministra un proprio patrimonio unicamente con l'obiettivo di garantire l'esistenza e la continuità dell'Associazione. Le eccedenze vanno impiegate per offrire ai membri servizi e possibilità di formazione a costi possibilmente contenuti.

II Membri

Art. 3 Membri attivi

- 1 I membri attivi esercitano una professione medica o paramedica. Essi svolgono la propria attività come imprenditori individuali indipendenti oppure come persone giuridiche. L'adesione all'Associazione di una persona giuridica presuppone che tutti i suoi soci e lavoratori esercitino una professione nel settore medico o paramedico. All'Associazione svizzera degli imprenditori | Medicina possono aderire anche associazioni professionali già esistenti, sempre che i relativi membri soddisfino i criteri di ammissione.
- 2 Per acquisire lo stato di membro occorre soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) prova dell'attività indipendente o imprenditoriale nel settore medico o paramedico (conformemente alla domanda di adesione);
 - b) firma della domanda di adesione compilata.

- 3 Il comitato decide in merito all'adesione. Esso ha la facoltà di rifiutare una domanda di adesione di un membro senza fornire una motivazione. In via eccezionale, il comitato può inoltre approvare l'adesione di altre persone interessate, in particolare anche non indipendenti, ma legate alle attività dell'Associazione.

Art. 4 Membri passivi

- 1 11 membri passivi adempiono gli stessi requisiti professionali dei membri attivi, ma non esercitano più un'attività lucrativa.
- 2 Il passaggio da membro attivo a membro passivo è effettivo soltanto alla fine dell'anno solare nel quale è avvenuta la comunicazione all'Associazione.
- 3 I membri passivi versano un contributo annuale. Essi non hanno diritto di voto bensì un diritto di elezione passivo.

Art. 5 Perdita dello stato di membro

- 1 La perdita dello stato di membro avviene per:
 - a) liquidazione / decesso;
 - b) scioglimento dell'Associazione;
 - c) dimissione;
 - d) esclusione.

La dimissione è annunciata sei mesi prima della fine dell'anno solare tramite comunicazione scritta.

- 2 Il comitato può decidere di escludere un membro dall'Associazione, qualora esso comprometta con il suo comportamento gli interessi dell'Associazione. È possibile contestare la decisione di esclusione davanti all'Assemblea sociale, entro 30 giorni dal ricevimento della decisione.
- 3 Il mancato pagamento della quota sociale a seguito di ripetuti solleciti oppure il contravvenire ad altri obblighi verso l'Associazione comporta pure l'esclusione dalla stessa.
- 4 I membri dimissionari o che sono stati esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Essi o eventuali aventi diritto devono tuttavia continuare a rispettare le proprie obbligazioni verso l'Associazione.

Art. 6 Quota sociale

- 1 I membri sono tenuti al versamento di una quota sociale, prelevata sotto forma di contributo annuale ricorrente. L'ammontare dell'importo è fissato dall'assemblea sociale su richiesta del comitato.



- 2 Unicamente il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni dell'Associazione. È esclusa la responsabilità personale dei singoli membri.
- 3 L'incasso è affidato alla segreteria.

III Organi

Art. 7 Organi

- Gli organi dell'Associazione sono:
- l'assemblea sociale;
 - il comitato;
 - la segreteria;
 - l'ufficio di revisione.

Assemblea sociale

Art. 8 Convocazione e organizzazione dell'assemblea sociale

- 1 L'assemblea sociale ordinaria ha luogo annualmente ogni primo martedì del mese di giugno alle ore 17.30 presso la sede della segreteria. L'elenco degli ordini del giorno è pubblicato due settimane prima sul sito internet www.unternehmerverband.net. Non è previsto l'invio di alcun invito personale. I membri interessati a partecipare devono annunciarsi alla segreteria una settimana prima della convocazione. Con l'iscrizione è possibile richiedere i documenti orientativi sui singoli oggetti all'ordine del giorno. I membri che desiderano trattare un oggetto ne fanno richiesta scritta al comitato, al più tardi un mese prima della convocazione.
- 2 L'assemblea sociale straordinaria viene convocata su invito del comitato o su richiesta di un quinto dei membri, con l'indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno. La richiesta di convocazione motivata deve essere presentata per iscritto al comitato. I membri ricevono un invito scritto e l'ordine del giorno in allegato, al più tardi un mese prima dell'assemblea straordinaria.
- 3 L'assemblea è presieduta dal presidente o dal suo sostituto; la messa a verbale è affidata alla segreteria.

Art. 9 Funzioni

- L'assemblea sociale è competente per le funzioni relative a:
- a) elezione del comitato e dell'ufficio di revisione;
 - b) indennità del comitato;
 - c) approvazione del conto annuale, presa di conoscenza della relazione dell'ufficio di revisione e scarico degli organi responsabili;
 - d) gestione di richieste, proposte e domande dei membri;
 - e) determinazione della quota sociale;

- f) modifica dello statuto;
- g) scioglimento e liquidazione dell'Associazione;
- h) deliberazione in merito a tutti gli altri oggetti che spettano all'assemblea sociale per legge o statuto oppure sui quali è chiamata a decidere dal comitato.

Art. 10 Diritto di voto e decisioni

- 1 Tutti i membri attivi hanno diritto di voto nell'assemblea.
- 2 L'assemblea sociale elegge e prende le decisioni a maggioranza dei voti dei membri. Qualora non fosse presente alcun membro all'assemblea sociale, si considera approvata la proposta del comitato.
- 3 Per essere valide, le decisioni di modifica dello statuto nonché di scioglimento e liquidazione devono essere approvate da due terzi degli aventi diritto di voto presenti.

Comitato

Art. 11 Composizione, elezione e durata del mandato

- 1 Il comitato è composto da tre o più membri eletti dall'assemblea. Il comitato si autocostruisce.
- 2 La durata del mandato è di tre anni. La rielezione è possibile.

Art. 12 Convocazione e decisioni

- 1 Il comitato è convocato su ordine del presidente o su richiesta della maggioranza dei membri.
- 2 Delibera in presenza della maggioranza dei membri.
- 3 Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità il voto del presidente è decisivo.

Art. 13 Funzioni

- Il comitato è competente per le funzioni relative a:
- a) alta dirigenza dell'Associazione;
 - b) determinazione, istituzione e sorveglianza della segreteria;
 - c) deliberazione in merito ad autorizzazione a firmare e rappresentanza dell'Associazione verso l'esterno;
 - d) approvazione di un eventuale regolamento organizzativo della segreteria;
 - e) deliberazione in merito all'adesione e all'esclusione di membri;
 - f) preparazione e svolgimento dell'assemblea sociale;
 - g) attuazione delle delibere dell'assemblea sociale oppure delega alla segreteria o a terzi;
 - h) deliberazione in merito a tutte le questioni che non spettano all'assemblea sociale per legge o statuto.



Segreteria

Art. 14 Segreteria

- 1 La segreteria è responsabile dello svolgimento dei compiti dell'Associazione nel rispetto dello statuto, delle delibere dell'assemblea e di eventuali direttive dell'Associazione.
- 2 Il comitato può assumere o incaricare un persona, non necessariamente membro dell'Associazione, della direzione della segreteria dell'Associazione e dello svolgimento di altri compiti operativi.

Ufficio di revisione

Art. 15 Ufficio di revisione

L'Associazione fa verificare la contabilità mediante revisione limitata a un ufficio di revisione indipendente e abilitato dall'autorità di sorveglianza dei revisori (art. 729 CO).

- 1 L'ufficio di revisione viene eletto dall'assemblea sociale per una durata di tre anni. La rielezione è possibile.
- 2 L'ufficio di revisione verifica il conto annuale dell'Associazione e, in occasione dell'assemblea sociale ordinaria, presenta una relazione scritta sul conto e sui risultati dell'attività di revisione.

IV Finanziamento

Art. 16 Finanziamento

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da:

- a) quote sociali;
- b) donazioni volontarie o liberalità di terzi;
- c) contributi alle spese per i servizi prestati.

V Disposizioni finali

Art. 17 Disposizioni finali

Il presente statuto è stato adottato dall'assemblea costitutiva del 22 agosto 2014 ed entra in vigore il 1° settembre 2014.

Per l'interpretazione dello statuto fa stato la versione tedesca.

Svitto, 22 agosto 2014

Per l'Associazione svizzera degli imprenditori | Medicina

Il comitato

Thomas Aeschmann, presidente

Dr. med. Thomas Schneider, membro

Ernst Frank, membro